

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1956}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANCINI VINCENZO, PEZZATI, BOFFARDI INES, BONALUMI, BURO MARIA LUGIA, CASADEI AMELIA, DE PETRO, FORNI, LOMBARDO ANTONINO, MAROLI, PISICCHIO, SCALIA, TEDESCHI, TESINI ARISTIDE, ZUECH, AMBROSINO, PAVONE, CARLOTTO

Presentata il 21 dicembre 1977

Determinazione dei trattamenti economici e di quiescenza dei presidenti degli enti pubblici di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame risponde alle avvertite esigenze d'ordine, chiarezza ed equità dei trattamenti economici e previdenziali in un settore considerato sufficientemente omogeneo ed assoggettato alla stessa disciplina legislativa.

La legge 20 marzo 1975, n. 70, ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, hanno, tra l'altro, disciplinato, secondo criteri di uniformità, lo stato giuridico, il trattamento economico e

quello previdenziale del personale e, relativamente ai rapporti di impiego dei direttori generali degli 88 enti tabellati, hanno dettato orientamenti per la determinazione del trattamento economico, poi, attuato sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 1975, che ha provveduto a classificare gli enti in questione in tre classi, cui corrispondono — per i direttori generali degli enti — rispettivamente i trattamenti economici del dirigente generale *B*, del dirigente generale *C* e del

dirigente superiore delle amministrazioni dello Stato.

Con siffatto quadro di riferimento si sarebbe dovuto procedere ad una riconsiderazione delle posizioni di lavoro e dei trattamenti economici e previdenziali dei presidenti e dei commissari degli enti, con obiettivi di uniformità in corrispondenza con la suddetta classificazione degli enti.

Il sistema sino ad ieri adottato di provvedere di volta in volta con decreto interministeriale ha determinato una piccola giungla retributiva.

Vi è da aggiungere che gli incarichi amministrativi di cui si tratta, non danno luogo ad una definizione dei rapporti assicurativo-previdenziali; e, poiché, gran parte dei presidenti o dei commissari degli enti in questione hanno già acquisito una posizione previdenziale esterna agli enti che presiedono, mentre per altri è mancata

la stessa alternativa, si è verificata nel settore una aggiuntiva ed iniqua situazione di sperequazione.

Vi è da osservare che si tratta di forme di incarico che comportano un impegno a pieno tempo e con responsabilità amministrative di gran lunga superiori a quelle attribuibili ai direttori generali, talché è ormai consolidato l'orientamento della Corte dei Conti di ritenere responsabili sul piano amministrativo gli organi di amministrazione e non anche i direttori generali, i quali, pur partecipando alle adunanze degli organi e alla formazione dei provvedimenti, « non prendono parte alla finale votazione » (articolo 20, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436).

Chiariti gli obiettivi della presente proposta, confidiamo vorrete sollecitamente approvarla.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il trattamento economico per i presidenti e per i commissari straordinari degli enti pubblici di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 - con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima legge - è pari, presso ciascun ente al trattamento economico omnicomprensivo del direttore generale, maggiorato del 10 per cento; per il vice presidente dell'INPS - presidente del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti - è pari al trattamento economico del vice direttore generale dell'Istituto, maggiorato del 10 per cento. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore limitatamente alle condizioni in atto alla data della presente legge.

ART. 2.

Agli stessi soggetti e sulla base dei trattamenti economici stabiliti secondo la norma dell'articolo 1, è esteso il trattamento di quiescenza riservato al direttore generale.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per il vice presidente dell'INPS — presidente del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti — il trattamento di quiescenza decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

ART. 3.

Il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 2 non è cumulabile con analoghi trattamenti già fruiti, in corso di godimento o maturandi presso altre pubbliche amministrazioni.

ART. 4.

Ai fini di far fronte agli eventuali oneri finanziari, gli enti interessati assumeranno o promuoveranno adeguate misure atte a realizzare le necessarie coperture finanziarie.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.